

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**AREA 2 - Amministrativo Contabile
Servizio Gestione Finanziaria**

n. 406 del 17-05-2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SALVATAGGIO E CONTINGENTAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/06/2021 - 15/09/2021 – CONFERMA ESCLUSIONE CANDIDATI.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale n. 16 del 31.08.2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di gestione dell'area 2 - amministrativo contabile al dott. Giuliano Caso;

Premesso con deliberazione n. 89 del 23 aprile 2021, la Giunta Comunale Comune di Sarzana ha incaricato incaricato il Dirigente dell'Area 2 di approvare e pubblicare per n. 15 giorni consecutivi apposito avviso pubblico per l'affidamento del servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento delle spiagge libere comunali, relativamente al periodo 01/06/2021 – 15/09/2021;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 309 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto “Affidamento servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento delle spiagge libere comunali – anno 2021 – approvazione avviso pubblico” è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio in parola;

Visto che, col medesimo provvedimento sopra richiamato, è stato stabilito il termine per la presentazione delle domande, fissato al giorno 8 maggio 2021, è stato approvato lo schema per la presentazione delle istanze di partecipazione, nonché lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con i soggetti affidatari;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico di che trattasi, la valutazione delle offerte doveva essere effettuata da una commissione composta da tre membri, con il compito di verificare la completezza e pertinenza della documentazione presentata e di formulare, per ogni lotto oggetto di affidamento, apposita graduatoria, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, conseguenti alla valutazione del progetto presentato, giusti criteri di valutazione stabiliti nel medesimo articolo sopra citato;

Vista la determinazione dirigenziale n. 368 del giorno 11 maggio 2021, con la quale è stata nominata la Commissione di gara nelle persone di:

- Dott. Giuliano Caso - presidente – Dirigente Area 2 Amministrativo - Contabile;
- Dott. Francesco Menghini - componente – Istruttore Direttivo;
- Dott.ssa Roberta Guidi - componente e segretario verbalizzante – Istruttore Amministrativo;

Dato atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, come da attestazione dell'Ufficio Protocollo (prot.n. 19959 del 10/05/2021), sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione all'avviso pubblico di cui all'oggetto:

1. prot. 18489 del 29/04/2021 pervenuta da Ghilarducci Evelina;
2. prot. 18922 del 03/05/2021 pervenuta da La Rondine;
3. prot. 19645 del 07/05/2021 pervenuta da Garbati Fabio;
4. prot. 19876 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;
5. prot. 19878 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;

Atteso che in data 13 maggio 2021 la Commissione come sopra individuata si è riunita per l'esame delle istanze pervenute;

Visto il verbale di gara del 13 maggio 2021 e relativa documentazione allegata;

Rilevato che, all'esito dei lavori della commissione, sono state escluse le istanze sotto indicate, in quanto, pur trattandosi di domande di partecipazione presentate da Ati da costituire, non sono state specificate le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori riuniti, come prescritto dall'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016:

- prot. 19645 del 07/05/2021 pervenuta da Garbati Fabio;
- prot. 19876 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;
- prot. 19878 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 13 maggio 2021, è stata disposta l'approvazione del suddetto verbale di gara e sono state escluse dalla partecipazione alla procedura le istanze di seguito

indicate:

- prot. 19645 del 07/05/2021 pervenuta da Garbati Fabio;
- prot. 19876 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;
- prot. 19878 del 08/05/2021 pervenuta da Ati/Gabbiano Azzurro;

Vista la nota pervenuta dall'Ati costituenda Gabbiano azzurro (assunta al protocollo comunale con il n. 20817 del 14 maggio 2021), con la quale la stessa richiede l'attivazione del soccorso istruttorio e insieme comunica di aver allegato all'istanza di che trattasi uno schema di atto costitutivo di RTI costituendo orizzontale, da cui si evince la ripartizione delle quote nella misura del 50% di tutti i servizi;

Tenuto conto che, come comunicato dall'ATI Gabbiano Azzurro nella nota sopra dettagliata, in aggiunta all'istanza contenente la formulazione dell'offerta tecnica, era stato allegato uno schema di atto costitutivo di RTI costituendo orizzontale, da cui si evince la ripartizione delle spese, della gestione e dell'organizzazione tra mandante e mandataria nella misura del 50% del servizio;

Atteso che, con nota prot. 20756 del 14 maggio 2021, è stato richiesto parere all'Avvocatura Civica in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione approvato dall'ufficio e che detto parere è stato reso con nota prot.n. 21092 del 17 maggio u.s.;

Considerato che, nel predetto parere legale, è stato precisato che, come ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 400 del 12/01/2021, *“la mandataria deve assumere i requisiti in misura superiore alle mandanti. In difetto, come ad esempio in caso di assunzione in misura paritaria, si è in presenza di carenze non passibili di soccorso istruttorio...”*;

Evidenziato che, con il citato parere legale è stata ritenuta legittima l'esclusione prospettata dalla Commissione di gara, in quanto fondata sulle più recenti pronunce della giurisprudenza;

Visto il disposto dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, relativamente ai raggruppamenti temporanei, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

Dato atto che la più recente giurisprudenza ritiene, nel caso di raggruppamenti orizzontali, che la ripartizione al 50% delle quote di servizio risulti contrastante rispetto al tenore letterale della norma sopra citata, la perentorietà della quale lascia intendere che la stessa debba essere intesa come introdotta a pena di esclusione;

Accertata la competenza a procedere, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Confermare, giusta propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 391 del 13 maggio 2021 l'esclusione dalla partecipazione alla procedura dell'istanza prot. 19645 del 07/05/2021 pervenuta da Garbati Fabio per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Confermare, giusta propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 391 del 13 maggio 2021 l'esclusione dalla partecipazione alla procedura delle istanze prot. 19876 del 08/05/2021 e prot. 19878 del 08/05/2021 pervenute da Ati/Gabbiano Azzurro, alla luce del parere reso dall'Avvocatura con prot.n. 21092 del 17/05/2021, in quanto la mandataria, come indicato nello schema di atto costitutivo di RTI costituendo orizzontale allegato all'istanza, non assume i requisiti in misura superiore alla mandante e tale carenza non è passibile di soccorso istruttorio;
4. Confermare l'intenzione di richiedere agli operatori che hanno presentato le istanze di partecipazione ritenute inammissibili per quanto motivato in premessa, di presentare un'offerta tecnica per l'affidamento del servizio di salvataggio, pulizia e contingentamento del tratto di arenile che va dalla colonia "Associazione Kinderheim Sport e Natura" al "Bagno Roma", circa 350 metri lineari di fronte mare;
5. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Sarzana, lì 17-05-2021

Il Responsabile del Servizio
GIULIANO CASO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .